

**SCHEMA DI CONTRATTO**

affidamento diretto, ex art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76 del 2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n. 120, per la fornitura di prodotti informatici, per una durata di 36 mesi.  
CIG 868058555A

**TRA**

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_ (di seguito: anche “Fondo” o “FBA”);

**e**

\_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ P.iva \_\_\_\_\_, (di seguito: “Società” e/o “Appaltatore” e/o “Affidatario” e/o “Fornitore”);

ambedue di seguito detti anche congiuntamente “Parti”

**Premesso**

- che con Determina a contrarre del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_l’Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l’espletamento di una procedura per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76 del 2020, convertito con L. 120/2020, mediante consultazione ed acquisizione di più preventivi da parte di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, di un contratto di fornitura di prodotti informatici della durata di 36 mesi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- che con Determina del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ l’Ufficio di Presidenza del Fondo, ha approvato le risultanze della procedura succitata aggiudicando definitivamente la fornitura alla società ..... che ha offerto un ribasso del .....% sul prezzo complessivo posto a base di gara, al netto dell’I.V.A., ove dovuta, e offrendo pertanto un importo complessivo di € \_\_\_\_\_/\_\_\_ al netto dell’I.V.A., ove dovuta;
- che con la partecipazione alla procedura, la predetta società ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e i servizi oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nell’Avviso, nel Capitolato tecnico/prestazionale nonché nella propria offerta economica;
- che il Fondo ha provveduto ad effettuare tutte le prescritte verifiche in ordine al pos-



- nesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che dalle stesse non risultano a carico dell'Affidatario circostanze ostative alla sottoscrizione del presente contratto;
- che fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il Capitolato Tecnico/Prestazionale e l'offerta economica dell'Affidatario;
  - la società ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € \_\_\_\_\_ mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
  - la società ha prestato una polizza RCT/RCO, mediante polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ stipulata con la \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del servizio ed in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato descrittivo/prestazionale.

**Tanto premesso,**

le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

**CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue.

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

1.1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei seguenti prodotti informatici:

(Tab. 1)	Prodotti	Durata
N ° 5 licenze Administrator Webex CISCO SUITE codice A-FLEX-NUM-EE	Sottoscrizione Webex Meeting Suite. La sottoscrizione comprende Webex Meetings, Webex Teams, Webex Events e Webex Training	1 anno
	Installazione, Configurazione, training on the job on site ed assistenza	
	Garanzia Dell (service tag Dell) – Scaduta il 10/05/2019	Da rinnovare fino a fine aprile 2023 (end of support)
	1Yr ProSupport Plus and 4hr Mission Critical	
	Sn: 80QP8D2	
	Sn: 80RP8D2	
	Sn: 80SL8D2	
	N. 4 rinnovi certificati GlobalSign OrganizationSSL (scadenza 27.08.2021)	1 anno
	N. 2 nuovi certificati GlobalSign OrganizationSSL	

Licenza Mdaemon (scadenza 21.10.2021)	
Licenza di aggiornamento MDAemon 120 utenti - Chiave: 12JJ330-KNC0TP5-1LUYX3C	3 anni
Licenza di aggiornamento Antivirus per MDAemon 120 utenti 1 anno UP - Chiave: 12JJ330-3CSGXG5-1V2TGG5	
n° 60 ITEM Solarwind Codice: MSP RMM Solarwinds Descrizione: Pacchetto Monitoring & Security per PC e Server. Include: asset, patch management, report, automation, script, controllo remoto con Take Control, remote background management e reportistica	1 anno
Installazione Configurazione, training on the job on site e Servizio di assistenza per upgrade alle nuove versioni, modifiche policy, nuove configurazioni su ns. richiesta, report e gestione delle anomalie evidenziate dal sistema	
Rinnovo Licenza annuale Splunk (scadenza 06.10.2021). Cod. SE-T-LIC-ST Splunk Enterprise - Term License with Standard Success Plan - GB/day 2	
Servizio di assistenza per upgrade alle nuove versioni, modifiche policy, nuove configurazioni su ns. richiesta, report e gestione delle anomalie evidenziate dal sistema	1 anno
Rinnovo garanzia NAS QSAN - Cod. 95-XN8008T1-00 (scadenza maggio 2021)	1 anno
N. 20 Licenze aggiuntive cisco umbrella. Cod. UMB-INSIGHTS-K9	fino a Luglio 2024
N.4 licenze WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic + WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL 1 utente	
N. 2 Remote Desktop WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL 5 utenti	

1.2. Il Fornitore, inoltre, dovrà prevedere un servizio di assistenza tecnica su chiamata per tutte le anomalie dei prodotti forniti, per un periodo pari alla durata della fornitura come indicata nella tabella di cui sopra. Tale assistenza dovrà essere fornita in modalità multicanale (mail, telefono, piattaforma di trouble ticketing) dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 (esclusi festivi infrasettimanali).

1.3. Il Fornitore è tenuto alla garanzia per la difformità ed i vizi dei beni forniti per un periodo pari alla durata come indicata nella tabella di cui sopra. Per i prodotti per i quali non è prevista una durata, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto alla garanzia per la difformità ed i vizi dei beni forniti per un periodo di 12 mesi dalla data della fornitura. Rimane inoltre a carico della Società la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità. L'Appaltatore si impegna inol-

tre a fornire assistenza e manutenzione in garanzia *on site* dei beni forniti per un periodo pari alla durata come indicata nella tabella di cui sopra.

1.4. Tutto il materiale informatico richiesto dovrà essere conforme alle descrizioni e alle caratteristiche tecniche richieste nel presente documento (Tab. n. 1) e dovrà essere consegnato a cura e spese del fornitore. È compreso nel costo della fornitura ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, consegna "al piano". Qualora il materiale informatico fornito, non presenti i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e la Società, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna.

1.5. Per il servizio di assistenza, l'Appaltatore dovrà impiegare le seguenti RISORSE SPECIALISTICHE:

- Cisco Networking On-Premise and Cloud Solutions
- Express Collaboration Sales Engineer
- CCS - Collaboration Applications Implementation
- Splunk certified admin

1.6. Il Fondo si riserva, sempre nei limiti del valore massimo del contratto, di procedere all'acquisto di ulteriore materiale informatico, hardware e software, anche non ricompreso nel precedente elenco. In tal caso sarà di volta in volta richiesto un preventivo all'affidatario e solo ove lo stesso risultasse coerente con i prezzi di mercato si procederà all'ordine, sempre e comunque nel limite di spesa massimo previsto.

1.7. Sono ricompresi inoltre nell'oggetto dell'appalto la consegna e l'installazione degli stessi.

1.8. La fornitura e il servizio dovranno essere effettuati in base alle disposizioni di legge, all'avviso di indagine di mercato, al Capitolato descrittivo/prestazionale e all'offerta economica.

1.9. Il materiale informatico richiesto nel contesto del presente appalto dovrà essere fornito nuovo e originale di fabbrica e conforme, ove compatibile con la fornitura richiesta, alle disposizioni di cui al D.M. emesso dal Ministero dell'Ambiente il 13 dicembre 2013, recante "criteri ambientali minimi (CAM)".

## **Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

2.1. Il corrispettivo per lo svolgimento la fornitura dei beni e l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 1 del presente contratto, in ragione del ribasso offerto dalla società, è pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_ (euro\_\_\_\_) oltre iva, se dovuta [fornitura remunerata a corpo].

2.2. E' stabilito, altresì, un plafond di spesa aggiuntivo pari ad € 25.000,00 oltre iva (da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo) per l'acquisto di ulteriore materiale informatico, hardware e software, anche non ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 1 "Og-

getto dell'appalto" del presente Contratto, durante la vigenza del contratto di fornitura [fornitura remunerata a misura].

2.2. Per l'acquisto di ulteriore materiale informatico con utilizzo del plafond sarà di volta in volta richiesto un preventivo all'affidatario e almeno a un altro O.E. e solo ove il preventivo dell'affidatario risultasse più conveniente si procederà all'ordine, fermo restando sempre e comunque il limite di spesa massimo previsto.

2.3. A seguito della valutazione dei rischi interferenti oggetto della presente gara, sono stati rilevati rischi di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e, conseguentemente, l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso e riferiti a rischi interferenziali, è pari ad **€ 873,00**.

2.4. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal capitolato e dalla sua offerta tecnica.

2.5. Trattandosi di appalto che in parte è remunerato a misura (plafond di € 25.000,00 oltre iva), l'Appaltatore prende atto e accetta che:

- i. le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
- ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
- iii. l'Appaltatore non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione della fornitura da parte di FBA;*
- iv. l'importo dell'affidamento, per la parte a misura (pari ad € 25.000,00 oltre iva) è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
- v. FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- vi. FBA resta libera di procedere all'acquisto presso altro fornitore ove il preventivo proposto dall'Affidatario risulti non congruo rispetto ai prezzi medi di mercato o superiore a quello praticato da altri operatori e senza che per ciò l'affidatario possa avanzare eccezioni e/o pretese;*
- vii. si tratta in parte di contratto a misura (plafond di spesa di € 25.000,00 oltre iva) e pertanto ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà*

*risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.*

### **Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO**

3.1. L'appalto ha una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio.

3.2. Alla scadenza del contratto, anche in assenza della predetta comunicazione, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.

3.3. Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10.

### **Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

4.1. L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione del presente affidamento e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato descrittivo/prestazionale.

4.2. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato descrittivo/prestazionale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

### **Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

5.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.

5.2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

5.3. Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dell'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o UniEmens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulterio-



ri rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

## **Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO**

6.1. La fatturazione delle prestazioni rese avverrà successivamente alla consegna dei prodotti informatici ordinati da FBA. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

6.2. La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

e dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

6.3. Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario in conformità a quanto previsto nel D. M. dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 [Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni].

6.4. Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

## **Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ**

7.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

7.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

7.3. Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	Mancato rispetto dei termini per la consegna dell'intera fornitura iniziale e fissa indicata in tabella	1 per mille del valore complessivo dell'intera fornitura per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.
2	Mancato rispetto dei termini per la consegna della fornitura degli ordinativi successivi	1 per mille del valore complessivo del singolo ordinativo per ogni gior-



		no naturale e consecutivo di ritardo.
3	Forniture difformi.	1 per mille del valore complessivo del singolo prodotto per ogni giorno naturale e consecutivo fino alla sua sostituzione.
4	Impiego di personale privo dei requisiti richiesti	1 per mille del valore complessivo dell'appalto per ogni giorno di utilizzo del personale privo dei requisiti

7.4. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

7.5. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 10 del presente Contratto, in materia di risoluzione del contratto.

7.6. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà trattenuto, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme allo stesso spettanti in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente accordo quadro o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

7.7. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

#### **Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

8.1. Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

#### **Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO**

9.1. È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente contratto.

9.2. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

#### **Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

10.1. Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016 e dall'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento dell'esecuzione.

10.2. FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condi-



zioni contrattuali;

- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 D. lgs. 50/2016.

**10.3.** La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.

**10.4.** In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

**10.5.** L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

**10.6.** In caso di risoluzione il Fondo procederà al pagamento delle sole prestazioni eseguite fino alla risoluzione stessa e nei limiti dell'utilità ricevuta da FBA nonché all'incameramento della cauzione definitiva, se prestata, o l'applicazione di una penale pari al 10% del valore contrattuale

**10.7.** Alla risoluzione si applica l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

## **Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO**

**11.1.** I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

**11.2.** I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

## **Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI**

**12.1.** Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per FBA: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_
- Per l'Appaltatore: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

12.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

12.3. Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

12.4. La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

### **ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

13.1. Ai fini del perfezionamento del contratto l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

13.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

13.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.

13.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accessi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

### **ART. 14 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE**

14.1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

### **ART. 15 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)**

15.1. La Società è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. La società con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al succitato

Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

15.2. La Società si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiscono parte integrante del contratto.

15.3. La Società è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

15.4. Qualora la Società, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

15.5. La Società si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

15.6. La Società si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

**Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)**

16.1. L'Appaltatore è nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del



trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in atto di nomina allegato alla presente.

**ART. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

17.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

17.2. Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono integralmente richiamate.

17.3. Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, è esclusivamente competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

17.4. Il presente Contratto è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. \_\_\_\_ pagine.

---

*Data, timbro e firma (per esteso)*

---

*Data, timbro e firma (per esteso)*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 7 -Inadempienze e penalità; art. 8 - Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore; art. 10 - Recesso anticipato e risoluzione del contratto; art. 15 - Osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (d. lgs. n. 231/01); art. 16 - Nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (gdpr); art. 17 -Norme finali e foro competente di Roma per le controversie.

---

*Data, timbro e firma (per esteso)*

---

*Data, timbro e firma (per esteso)*